

TAR ABRUZZO: CORASANITI, "GIUSTIZIA RITARDATA EQUIVALE A NEGATA"

16 Febbraio 2013



L'AQUILA – Lieve aumento dei ricorsi (812), in crescita rispetto a quello già registrato nel 2011 (794 rispetto ai 719 del 2010), al Tar Abruzzo nell'anno che si è appena concluso.

Emerge dalla relazione presentata dal presidente del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Saverio Corasaniti, nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2013. Nell'anno appena trascorso, il Tribunale amministrativo regionale ha assunto 1061 decisioni oltre alle numerose pronunce cautelari. Materie più dibattute: edilizia e urbanistica con 210 ricorsi, poi autorizzazioni e concessioni.

"Anche nel 2012 per controversie più recenti si è potuto fornire – ha spiegato il presidente del Tar – una risposta definitiva in tempi ragionevoli, aiutati in ciò dalla legge 205/2000, che con il nuovo codice del processo amministrativo, si è dimostrata una ottima legge".

Per il presidente una particolare attenzione si è continuata a "dedicare alla individuazione dei ricorsi già ultradecennali e oggi ultraquinquennali": questo "continuo e razionale modus operandi ha consentito di ridurre il fardello più vecchio del contenzioso di 2187 ricorsi al 31 dicembre 2012, 2077 nel 2011".

"Una giustizia ritardata è spesso una giustizia negata e non può essere un processo giusto quello palesemente irragionevole nella durata", ha aggiunto nella relazione.

"Sono cose che ormai ci diciamo da decenni – ha continuato – e speriamo di non doverle ripetere a lungo, d'altra parte credo che il sistema giudiziario, così come quello scolastico e quello sanitario, siano perni di un Paese civile. Senza giustizia non ci può essere né civiltà, né democrazia".

Altro aspetto sottolineato da Corasaniti tanto da avervi dedicato un capitolo a parte nel suo intervento è quello della collaborazione tra i magistrati amministrativi ed avvocati: "E fondamentale – ha spiegato – io ho cercato di dare una impostazione da subito vietando per quanto possibile i rinvii perché abbiamo dei ricorsi del 2007, 2008, si arriva in udienza dopo che abbiamo studiato le cause e viene chiesto il rinvio e tutto questo tranne che per casi eccezionali non è ammissibile".

Per Corasaniti, il giudice amministrativo può "essere definito un giudice scomodo proprio perché soggetto istituzionalmente deputato a sindacare l'esercizio della potestà pubblica. In quanto tale il giudice amministrativo nel momento in cui forma il suo giudizio, si muove in un terreno delicato e difficile perché si incontra con le esigenze del pubblico interesse, superiore a quello del privato ma quando egli ha giudicato, nulla più deve ostacolare il passo della giustizia, nulla più deve intralciare l'osservanza della sentenza ormai irrevocabile. Solo in tale ottica – ha detto ancora il presidente del Tar – si può ragionare d'essere del giudice amministrativo e della sua credibilità" nell'imporre in attuazione dello Stato di diritto, il rispetto della legalità nell'agire pubblico. Diversamente il cittadino si sentirà "sempre più abbandonato a se stesso ed incompreso".